

ATTO N. 2418

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 122 del 4.2.2005)*

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4/9/2001, n. 24 –
Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli
agricoli”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 9.2.2005*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 9.2.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 24 - INCENTIVAZIONE DEGLI AMMENDANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITA' DEI SUOLI AGRICOLI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

04/02/2005 n. 122

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore avente per oggetto "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli"

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato legislativo;

Preso atto che la proposta non comporta nuove e maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

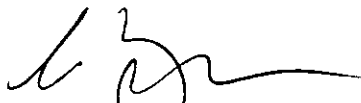
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore all'Agricoltura di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



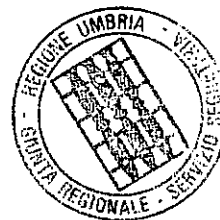
IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

"

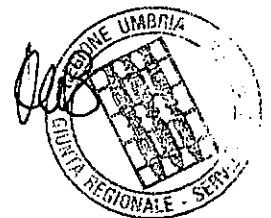
RELAZIONE

In data 4 settembre 2001 veniva emanata la legge regionale n. 4 "Incentivazione degli ammendanti a fini della tutela della qualità dei suoli agricoli" finalizzata, tra l'altro alla promozione dell'impiego degli ammendanti compostati nell'attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini disincentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti. La stessa legge prevedeva, all'art. 7, che l'attuazione fosse subordinata all'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE. La legge veniva quindi trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea in data 24 settembre 2001 e quindi notificata dalla stessa Rappresentanza in data 12 ottobre 2001. L'esame della legge ha chiesto complementi di informazione ed approfondimenti che ha comportato una lunga fase istruttoria.

Con decisione C82003) 1897, la Commissione europea ha infine approvato gli interventi previsti dalla legge richiedendo però alcune prescrizioni che saranno tenute presenti per l'attuazione ed modifiche sostanziali da inserire in una legge di modifica. In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto,:

- i contributi previsti dall'art. 3 sono stati individuati come aiuti a favore di impegni agroambientali e come tali articolati in aiuti poliennali con entità determinate e stabilite a fronte di schede giustificative e comprensive di forme di indennizzo elaborate dalla Regione e trasmesse per l'approvazione ai servizi della Commissione europea;
- gli aiuti previsti dall'art. 4 possono essere concessi esclusivamente ad imprese che rispettano i requisiti previsti dal piano di sviluppo rurale.

La proposta di disegno di legge prevede, pertanto alcune modifiche ed integrazioni agli artt. 3 e 4.



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

Art. 1.

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 è sostituita dalla seguente:

"a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni";

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2472001 dopo la parola "organica" sono aggiunte le parole "fino ad una massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni".

Art. 2.

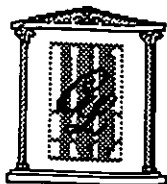
(Modificazioni e integrazioni dell'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2472001 è aggiunto il seguente periodo "I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di Sviluppo rurale per l'Umbria."

2. Il Comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

"2 I contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di Sviluppo rurale per l'Umbria."





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 10/05/2004
nr. 0073636
Classifica: I.14



REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO		ARRIVO	SERVIZIO	
I	II		IX	X
III	X	11 MAG. 2004	XI	XII
V	VI	DIRETT. ☐ SEGRET. ☐	XIII	
VII	VIII	POSIZ. INDIVIDUALI ☐		
UFFICI TEMPORANEI				

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. *Ciro Becchetti*
Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 0058566 del 14/04/2004, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 4 maggio 2004 ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione.

La Presidente

Avv. *Marina Balsamo*

M. Balsamo



REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli".

Art. 1.

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 è sostituita dalla seguente:

"a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;"

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2001 dopo la parola "organica" sono aggiunte le parole "fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni".

Art. 2.

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente periodo "I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di Sviluppo rurale per l'Umbria."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di Sviluppo rurale per l'Umbria."

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia



Perugia, il 08 FEB. 2005
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

